

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2903-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE RUSSO SPENA)

Comunicata alla Presidenza il 24 marzo 1998

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, con allegati e atto finale, fatto a New York il 28 agosto 1996

presentato dal **Ministro degli affari esteri**  
di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**  
col **Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**  
col **Ministro delle finanze**  
e col **Ministro del commercio con l'estero**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1997

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio oriente e Nord Africa trae origine dal lavoro degli esperti che seguì il vertice economico di Casablanca del 1994. Nell'analizzare, infatti, i bisogni della regione e nell'identificare le risposte istituzionali appropriate, si giunse ad indicare la creazione di una banca di sviluppo cui affidare il ruolo di impulso e di sostegno ai progetti da svolgere: con essa si intende innanzitutto costituire un Forum per promuovere il dialogo e il coordinamento delle iniziative, soprattutto del settore privato, volte a realizzare opere di infrastrutture regionali. Vari tipi di investimenti sono previsti, e la Banca potrà svolgere il ruolo di impulso con la concessione di crediti, con la partecipazione al capitale azionario delle imprese, con la consulenza finanziaria e l'addestramento tecnico manageriale degli addetti.

La struttura organizzativa della Banca si articola in un Consiglio dei Governatori, un Consiglio di amministrazione, un Presidente, oltre al Forum per la cooperazione eco-

nomica: ogni paese che abbia sottoscritto almeno il 4 per cento del capitale sarà rappresentato nel Consiglio di amministrazione e il voto sarà ponderato in proporzione al capitale sottoscritto.

Ben si comprende come uno strumento di questo genere potrà inserirsi nel sostegno all'evoluzione di tutta la regione, creando al contempo una rete di interessi comuni che potrà operare nel sottofondo del processo di democratizzazione e di pace dell'area del Medio oriente e dell'Africa mediterranea: in particolare, *joint ventures* fra gli stessi paesi potranno contribuire ad inserire il futuro Stato palestinese in un contesto di legami, anche con lo Stato di Israele, sui quali poter poggiare l'avvenire pacifico del Medio oriente.

Si raccomanda pertanto la sollecita approvazione del disegno di legge in esame al fine di non ritardare il procedimento di messa in funzione della nuova istituzione finanziaria.

RUSSO SPENA, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

24 febbraio 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: FERRANTE)

24 febbraio 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo della Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, con allegati e atto finale, fatto a New York il 28 agosto 1996.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 53 dell'Accordo.

## Art. 3.

1. La quota di partecipazione italiana al capitale è fissata in 166.935.000 Diritti speciali di prelievo (DSP) di cui il 75 per cento costituisce capitale a chiamata e il 25 per cento costituisce capitale da corrispondere effettivamente in cinque rate uguali annuali, a partire dal 1998.

2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a Banche, Fondi ed Organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

## Art. 4.

1. È autorizzata, per l'anno finanziario 1998, la spesa di dollari USA 300.000 qua-

le contributo italiano al *Transition Team*, che ha l'incarico di preparare e coordinare le attività di avvio della Banca.

2. La somma necessaria al pagamento del contributo di cui al comma 1 è iscritta ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998.

## Art. 5.

1. La Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, per tutto quanto attiene all'attuazione degli Atti internazionali di cui all'articolo 1, comunicherà con il Ministero del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, paragrafo *b)*, dell'Accordo medesimo.

## Art. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20.510.000.000 per l'anno 1998 e in lire 20.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1999 al 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



